

Ribaditi i poteri limitati per impedire abusi

di Benedetto Campanella

Approda in Cassazione il problema della collaborazione degli ausiliari del traffico nella fase di rilevamento delle infrazioni al Codice della strada. Questa volta, a chiamare in causa i giudici di Palazzaccio, è stato un motociclista bolognese che ha contestato la legittimità dell'accertamento della sosta della sua moto su un marciapiede, nel capoluogo emiliano, effettuata dagli ausiliari del traffico.

La seconda sezione della Corte di cassazione è stata, infatti, chiamata a risolvere l'annosa querelle relativa all'ampiezza dei poteri degli ausiliari del traffico. I poteri dei cosiddetti "vigilini" sono stati molto discussi fin dai primi anni di istituzione di questa nuova figura professionale, dando origine a molti ricorsi giudiziari che si sono espressi, spesso, con orientamenti tra loro divergenti.

Questa volta però, nonostante il parere contrario della Procura generale che chiedeva di ritenere valida la multa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del motociclista ridimensionando così i poteri degli ausiliari del traffico. Nonostante le competenze siano state ben delineate dal legislatore, i cittadini continuano a subire torti di ogni genere da parte degli ausiliari del traffico. Lo dimostra il fatto che in questi ultimi anni si sono susseguite una serie di pronunce a favore dei cittadini sia da parte dei Giudici di Pace sia da parte della Suprema Corte di Cassazione.

È del tutto evidente che l'utilizzo dei cosiddetti vigilini, previsto dalla legge Bassanini bis, è andato oltre quanto previsto dalla normativa stessa, perché, in alcuni casi, anziché essere solo di ausilio e supporto alle forze di Polizia locali sono diventati dei loro sostituti nei compiti e nelle funzioni che la legge affida esclusivamente alla Polizia locale amministrativa, cioè ai vigili urbani.

IL RICORSO

Un motociclista bolognese si era opposto alla sanzione inflittagli dagli ausiliari del traffico per avere posteggiato il motorino sul marciapiede. Il ricorso, presentato presso il Giudice di pace della città emiliana veniva

respinto con sentenza n. 5899/2005. I giudici, infatti, avevano considerato valido il verbale perché redatto materialmente dalla Polizia municipale, anche se la segnalazione proveniva da un ausiliario del traffico. Attivata la procedura ex articolo 375 del Codice di procedura civile, gli atti sono stati trasmessi al procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

I giudici di piazza Cavour, prima di giungere alle conclusioni ed accogliere il ricorso del motociclista bolognese, precisano che se non ci sono i presupposti per ravvisare l'esistenza di condizioni di incompatibilità con la trattazione abbreviata, la stessa Corte può definire il ricorso con il procedimento in Camera di consiglio per manifesta fondatezza, anche se le conclusioni del Procuratore generale fossero nel senso della manifesta infondatezza, e viceversa.

La Suprema Corte rileva che i "vigilini", sia quelli che dipendono dalle aziende di trasporto urbano sia quelli che dipendono dalle imprese di gestione dei posteggi pubblici a pagamento, debbono attenersi strettamente al compito di garantire la funzionalità dei posteggi e quella degli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei mezzi pubblici.

In pratica, il loro compito è limitato a contestare l'infrazione di un'auto in sosta che non abbia effettuato correttamente il pagamento, di una vettura in doppia fila che impedisca l'accesso alle aree a pagamento o che percorra le corsie riservate ai mezzi pubblici. Nel caso in esame, sottolinea la Corte, se la sosta del motociclo su un marciapiede non è funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata esclusivamente dagli agenti, come prevede l'articolo 12 del Codice della strada. Il marciapiede non è, infatti, una zona destinata alla sosta e alla circolazione, con la conseguenza che, anche se limitrofo all'area oggetto della concessione, non

Contro la richiesta avanzata ai giudici della Procura la Corte di cassazione ha dato ragione a un motociclista bolognese che ha contestato la legittimità della multa per divieto di sosta inflitta dagli ausiliari del traffico. Il ruolo delle polizia locali e le regole per l'accertamento

CdS: cosa possono contestare i "vigilini"

Articolo 7 commi 14 e 15; 157 commi 5, 6 e 8;

Articolo 158 commi 1, 2, 5 e 6

– applicare la rimozione dei veicoli nei casi previsti dall'articolo 158 comma 2 lettere b), c) e d).

può costituire una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio. In questi casi, la contravvenzione potrà essere firmata soltanto dal vigile "ufficiale", quello con tanto di divisa e gradi.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso del motociclista, la Cassazione ha ordinato al Comune di Bologna il pagamento di tutte le spese processuali sostenute.

COSA DICE LA NORMATIVA

Gli ausiliari del traffico, introdotti con la legge Bassanini-bis (legge n.127/1997), hanno la funzione di affiancare il lavoro della Polizia municipale entro i limiti circoscritti dalla legge. La materia è disciplinata dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 e dall'articolo 68 della legge 488/1999 (la Finanziaria 2000). Questa normativa chiarisce che gli ausiliari, purché designati nominativamente dal sindaco e senza precedenti e pendenze penali, possono contestare immediatamente ai trasgressori le infrazioni rilevate, redigere e firmare i verbali e disporre la rimozione dei veicoli in sosta vietata, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse e interessate alle manovre di utilizzo delle prime.

Pertanto, il loro potere di accertare infrazioni al Codice della strada è limitato alle sole due infrazioni descritte. La violazione di altre e diverse norme sulla circolazione stradale non può essere accertata e contestata dagli ausiliari del traffico. Il verbale di accertamento dell'infrazione, rientrante nelle competenze degli ausiliari, ha la validità dell'atto pubblico di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile, fa dunque piena prova, fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza di ingiunzione che infligge la sanzione amministrativa.

PRONUNCE DIVERSE

In tema di poteri degli ausiliari del traffico, la giurisprudenza non è stata sempre chiara e univoca nel tempo e ha interpellato più volte

la Corte di Cassazione per fare chiarezza sulle loro attribuzioni in caso di infrazioni.

La prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 7336/2005 aveva limitato il potere di accertamento degli ausiliari a due tipi di infrazioni: la violazione delle norme sulla sosta nei parcheggi a pagamento o sulle aree di parcheggio date in concessione e la trasgressione delle stesse norme nelle aree immediatamente limitrofe, quando produca un intralcio alla fruizione dell'area di sosta. Con delle successive pronunce (Cassazione, sentenze nn. 9287/2006 e 20558/2007) i giudici di piazza Cavour hanno poi specificato che il potere dell'ausiliario, dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall'articolo 17 comma 132 della legge 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione e al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Pertanto, ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.

Nonostante i chiarimenti forniti dalla stessa legge 488/1999, molti sono stati in questi anni i dubbi interpretativi, soprattutto mirati a non far riconoscere, all'avviso di accertamento redatto dagli ausiliari del traffico, la valenza di prova legale, per cui ne è stata investita la Corte costituzionale mettendo in dubbio che potesse rivestire la qualifica di pubblico ufficiale colui che non è dipendente della Pubblica amministrazione. Con l'ordinanza dei giudici di Palazzaccio (la n. 157/2001), che si è pronunciata in merito alla suddetta problematica, è stata infine chiarita la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra l'ausiliario del traffico e il gestore del servizio di sosta, tale natura però non impedisce il riconoscimento e la legittimità dei poteri certificativi attribuiti a tale figura dall'articolo 17, comma 132 della legge 127/1997.